



Rovio, 8 luglio 2015

Ris. Mun. 2286/7.7.2015

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il taglio della vegetazione sporgente su suolo pubblico**IL MUNICIPIO DI ROVIO**, richiamati:


- I disposti degli Art. 50, 51 e 52 della Legge sulle strade del 23.03.1983;
- I disposti dell'Art. 107 della Legge Organica Comunale del 10.03.1987 e degli Art. 25 e 26 del relativo Regolamento di applicazione del 30.06.1987;
- I disposti degli Art. 9, 10, 31 e 38 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR) di Rovio;
- I disposti degli Art. 91, 93, 109 e 120 del Regolamento comunale di Rovio;
- Ogni ulteriore disposizione di legge applicabile alla fattispecie

risolve

1. I proprietari di terreni che confinano con strade, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali devono provvedere regolarmente ed almeno una volta all'anno al taglio dei rami sporgenti ed alla regolare potatura della vegetazione (in prossimità degli accessi veicolari ed a confine con le strade comunali e cantonali l'altezza massima delle siepi consentita a confine è di 80 cm), al fine di eliminare ogni eventuale inconveniente a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale e garantire così la sicurezza del traffico.
2. I proprietari di terreni non edificati inseriti nelle aree previste come edificabili dal Piano Regolatore devono provvedere alla relativa manutenzione almeno una volta all'anno.
3. In caso di inadempienza, malgrado esplicita richiesta, il Municipio può far eseguire i lavori da una ditta specializzata a spese del proprietario.
4. In caso di mancato pagamento della fattura, il Municipio ha la facoltà di far iscrivere, sulla proprietà toccata da tale ordinanza, un'ipoteca legale quale garanzia di rimborso del credito.
5. Il mancato ossequio della presente Ordinanza sarà punito a norma della legislazione comunale in materia (Articoli 116, 117 e 118 del Regolamento Comunale).
6. La presente Ordinanza entra in vigore dopo 30 giorni dalla data della sua pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:


Fausto Valsangiacomo

Il Segretario:


Angelo Russo**Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).**

Pubblicata agli albi comunali dal 09.07.2015 al 10.09.2015.

Va a:

- *Albo comunale*

- *Sito web*